

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 14 Gennaio 2010

Oggetto: Circolare del 14.01.2010

PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO: FINANZIARIA 2010 E DECRETO MILLEPROROGHE

La nuova Legge finanziaria è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

In data 30 dicembre 2009, inoltre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n.194/09; trattasi del **c.d. decreto mille proroghe** che contiene taluni interventi in campo fiscale ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Infine, a fare data dal 01 Gennaio 2010, sono entrate in vigore numerose modifiche alla legge Iva nazionale in virtù del recepimento delle direttive comunitarie. Per quanto attiene questo specifico argomento, si è inteso predisporre uno **"SPECIALE NOVITA' IVA 2010"** che vuole servire da panoramica delle numerose modifiche apportate. Tale documento, considerata la sua complessità e volume, verrà inviato mediante comunicazione a parte.

Per quanto attiene la modifica della legislazione IVA si segnala in ultimo che le norme sono tuttora in attesa di essere supportate da idonea prassi ministeriale (Circolari informative) al momento non ancora pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, nel prosieguo, si è inteso suddividere la presente circolare come segue:

- **Sezione A)** Elencare le novità che possono essere ritenute di interesse per la Clientela provvedendo ad indicarne, seppure in maniera sintetica, la portata ed il contenuto;
- **Sezione B)** Approfondire le tematiche ritenute di maggiore interesse per la Clientela.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.



Dr. Lodovico Scolari

Sezione A)

NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE IMPRESE

Commercio ambulante e DURC	La Finanziaria prevede che le regioni <u>possano</u> subordinare la concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio ambulante all'esibizione del modello DURC di regolarità contributiva.
Detassazione del salario di produttività	Prorogata per il 2010 la disposizione che propone la tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.
Incentivi per l'assunzione di disoccupati	In via sperimentale, per il solo 2010, verrà corrisposto un incentivo a chi assume soggetti in trattamento integrativo non derivante da sospensioni di lavoro, ed in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni: se ricorrono tali condizioni, ed il soggetto accetta un lavoro con un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto al precedente, verrà erogato l'incentivo sotto forma di contribuzione figurativa integrativa, fino alla data del diritto al pensionamento di vecchiaia.
Incentivi per assunzioni di over 50	I soggetti che assumono disoccupati, con oltre 50 anni di età, godono, in via sperimentale e per il solo 2010, di un incentivo sotto forma di abbattimento della quota contributi a carico del datore di lavoro ad un 10% del totale.
Altri Incentivi per assunzioni	In via sperimentale e per il solo 2010, saranno concessi degli incentivi, sotto forma di conguagli contributivi, ai datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale. Il datore di lavoro non deve avere proceduto a riduzioni di personale con la stessa qualifica e non deve avere in corso sospensioni di lavoro (CIGS).
Estensione CIGS e rifinanziamenti	<ul style="list-style-type: none">▶ Prorogati i provvedimenti che prevedono l'estensione della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i> con oltre 50 dipendenti, ed alle imprese di vigilanza con organico superiore alle 15 unità.▶ Rifinanziate le proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività.
Contratti di somministrazione e lavoro e agenzie per il lavoro	<ul style="list-style-type: none">▶ Viene reintrodotta il contratto di somministrazione lavoro a tempo indeterminato (<i>c.d. staff leasing</i>), con ampliamento dell'ambito applicativo.▶ Cambiano, restringendosi, le ipotesi in cui il contratto di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato) è vietato.▶ Concessi incentivi alle agenzie per il lavoro che ricollocano soggetti disoccupati.
Trasmissione telematica	Il Decreto Milleproroghe rinvia al 2011 il decollo della trasmissione mensile dei dati relativi alle ritenute ed ai contributi relativi ai

DR. LODOVICO SCOLARI

COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

delle ritenute e contributi Inps	compensi erogati dai sostituti d'imposta che, a regime, dovrebbe sostituire il modello 770 semplificato. Per l'anno 2010 si effettueranno delle sperimentazioni, tese a testare il sistema, secondo indicazioni che verranno fornite dagli organi competenti.
Credito d'imposta per spese di ricerca	La Finanziaria provvede alla destinazione di una dote di fondi da destinare alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, sulla scia degli interventi già iniziati con il D.L. n.185/09. Le modalità attuative saranno rese note in seguito.
Proroga deduzioni forfetarie distributori di carburante	Il Decreto Milleproroghe dispone l'applicazione, anche per il 2009 e 2010, delle deduzioni forfetarie previste per gli esercenti attività di distribuzione del carburante.
Certificazione crediti della Pubbl. Amm.	Il Milleproroghe estende anche al 2010 il meccanismo che consente ai fornitori delle P. A. di richiedere la certificazione dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti vantati, ai fini di una loro anticipazione da parte delle banche.
Differimento termine per opzione SIIQ	Il termine per l'opzione di ingresso nel regime delle società di investimento immobiliare quotate è stato posticipato, dal Milleproroghe, al 30 aprile 2010, ed ha effetto a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta.
Apertura internet point	Prorogato sino al 31.12.10 il meccanismo che impone, prima dell'apertura di locale ove la clientela può connettersi ad internet, la richiesta di apposita autorizzazione al questore.
Zone franche urbane	Riscritta l'agevolazione per le zone franche urbane: il meccanismo, infatti, viene rimodulato dal Milleproroghe trasformando l'esenzione fiscale in un diritto alla percezione di un contributo, da quantificarsi secondo le specifiche caratteristiche del contribuente.

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'IVA

Iva ridotta al 10%	Entra finalmente a regime, in quanto compatibile con le disposizioni comunitarie in tema di attività ad alta intensità di manodopera, la riduzione dell'aliquota Iva sulle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, poste in essere su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. La riduzione si applica con la limitazione del valore dei beni significativi, previsti dal D.M. 29.12.09. Gli interventi di natura superiore (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) godevano già della riduzione dell'aliquota a regime.
Compensazioni dei crediti Iva dal 2010	Si richiama l'attenzione sul fatto che, dall'1 gennaio 2010, entrano formalmente in vigore le disposizioni sulle nuove cautele da osservare nella compensazione dei crediti Iva di importo superiore, in un anno, ad €10.000 o €15.000. Al riguardo, si veda l'apposita informativa trasmessa che tiene conto del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.09 e della C.M. n.57/E/09.
Nuovo volto per l'Iva con l'estero dal	Va anche segnalato che, a decorrere dal 2010, trovano applicazione le nuove disposizioni emanate a livello comunitario in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, di rimborso da parte dei

2010	non residenti e di presentazione dei modelli Intrastat.
------	---------------------------------------------------------

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE

Riduzione acconti Irpef per il 2009	<p>La Finanziaria riprende i contenuti del D.L. n.168/09 che ha disposto al riduzione del 20% della misura degli acconti Irpef per l'anno 2009 e che, probabilmente, decadrà senza conversione; tutti gli effetti sono comunque fatti salvi.</p> <p>In sostanza, la Finanziaria conferma che i contribuenti che non hanno profittato della riduzione in sede di versamento dell'acconto di novembre, in quanto avevano già effettuato il pagamento alla data del 24.11.09, vantano un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.</p> <p>I lavoratori dipendenti che hanno presentato il modello 730 dovrebbero avere beneficiato della riduzione automatica degli acconti ad opera del datore di lavoro; se ciò non fosse avvenuto, la riduzione avviene con una restituzione degli importi sulle retribuzioni relative al mese di dicembre. Il datore di lavoro compenserà tali erogazioni con una riduzione diretta degli importi dovuti all'erario, senza transitare sul modello F24.</p>
Scudo fiscale: proroga	<p>Il decreto Legge Milleproroghe prevede una riapertura delle disposizioni sullo Scudo fiscale, esattamente identiche alle precedenti se non per l'incremento del costo (rispetto al 5% del D.L. n.78/09), fissato nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ emersione entro il 28.02.10: imposta straordinaria del 6%;▶ emersione entro il 30.04.10: imposta straordinaria del 7%.
Rivalutazione aree e partecipazioni : riapertura	<p>La Finanziaria concede nuovamente la possibilità di incrementare il valore fiscalmente riconosciuto di partecipazioni (non quotate) e di aree (edificabili e non edificabili) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni non qualificate) o del 4% (partecipazioni qualificate o aree).</p> <p>Per accedere al beneficio è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ possedere i beni alla data dell'1.01.10;▶ predisporre apposita perizia giurata di stima (con riferimento al valore all'1.01.10) entro la data del 31.10.10;▶ pagare l'intera imposta (o la prima delle tre rate annuali) entro la data del 31.10.10. <p>Il provvedimento è utile per coloro che intendessero cedere le aree o le partecipazioni, realizzando redditi diversi, di cui all'art.67 del Tuir.</p>
Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva	<p>Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato sino al 31.12.12, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell'agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.13) un'unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.</p>
	<p>Inserita a regime la riduzione dell'aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (manutenzione ordinaria e straordinaria) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e</p>

DR. LODOVICO SCOLARI

COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

	con la limitazione dei beni significativi.
Nuovi criteri per il godimento dell'indennità di disoccupazione	Per l'anno 2010, al fine di ampliare le situazioni in cui è possibile godere del trattamento d'indennità di disoccupazione, si possono considerare anche i periodi di lavoro con contratti a progetto (per un massimo di 13 settimane), al fine di verificare l'esistenza delle 52 settimane lavorative nell'ultimo biennio.
Mobilità e trattamento sostitutivo della mobilità	<ul style="list-style-type: none">▶ Ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, licenziati o dimissionari, può essere erogato un trattamento equivalente (nella misura dell'80%), con riconoscimento della contribuzione figurativa.▶ Prorogata l'iscrizione nelle liste di mobilità dei dipendenti licenziati per ingiustificato motivo da imprese con meno di 15 dipendenti.
Lavoratori a progetto ed indennità per perdita di lavoro	Incrementata la misura dell'indennità da erogarsi, al ricorrere di particolari condizioni, ai lavoratori a progetto che perdono il lavoro; l'importo è ora pari al 30% del reddito percepito nell'anno precedente, con un massimo di €4.000.
Lavoro occasionale e accessorio	La materia del lavoro occasionale ed accessorio è soggetta ad una serie di ampliamenti di natura oggettiva e soggettiva, registrando l'ampliamento ai settori della Pubblica Amministrazione e degli enti locali.
Detassazione del salario di produttività	Prorogata per il 2010 la disposizione che propone la tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.
Piano straordinario di controlli su invalidi civili	Prevista l'effettuazione di specifiche verifiche finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti da cui discende l'erogazione dei benefici economici.
Impronte digitali su carta d'identità	Il Milleproroghe ha rinviato al 01.01.11 il termine a partire dal quale dovranno essere inserite le impronte digitali sulla carta d'identità, oltre alla fotografia.
Tariffa integrata ambientale	Nell'attesa del definitivo riordino della materia della tassa di smaltimento rifiuti, il Milleproroghe concede ai comuni la possibilità di adottare l'utilizzo della TIA, comunque entro il 31.12.10.

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'ACCERTAMENTO

Studi di settore	Il Decreto Milleproroghe differisce al 31 marzo 2010 e 2011 il termine entro il quale gli Studi di settore debbono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, rispettivamente per il periodo 2009 e 2010. Si ricorda che il termine a regime è quello del 30 settembre dell'anno di applicazione.
	Un apposito D.M. ha ridotto la misura del tasso di interesse legale dal 3 al 1%; pertanto, variano i conteggi del ravvedimento operoso,

DR. LODOVICO SCOLARI

COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Ravvedimento operoso	applicando le differenti misure ai vari periodi di ritardo.
Raddoppio dei termini per l'accertamento per attività estere	Dopo che l'art.12 del D.L. n.78/09 ha introdotto la presunzione relativa di evasione per le attività estere costituite in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio, il Milleproroghe interviene a raddoppiare i termini concessi all'Agenzia per l'effettuazione degli accertamenti e per la irrogazione delle sanzioni in tali ipotesi.
Ravvedimento su quadro RW per lavoratori esteri	Viene concessa una proroga sino al 30.04.10 per la presentazione del quadro RW originariamente omesso dai lavoratori dipendenti all'estero che non avevano segnalato, ai fini del monitoraggio, il possesso di conti correnti bancari fuori Italia, sui quali affluivano gli accrediti di stipendi e compensi per prestazioni lavorative estere.

Sezione B)


1) RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge finanziaria per il 2010 consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2010, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni, qualificate o no.


Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a quest'ultima riapertura.

La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare entro il 31 ottobre 2010 e, entro tale data, si deve versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

Le date che ritmano il nuovo provvedimento, quindi, sono le seguenti:



Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che:



Sempre con riferimento a rivalutazioni di beni già interessati da un passato provvedimento, si ricorda che, per i pagamenti eseguiti da oltre 48 mesi, l'Agenzia delle Entrate non concede la possibilità di azionare l'istanza di rimborso, ritenendo scaduto il termine appunto di 48 mesi (art.38 DPR n.602/73). Sul punto, tuttavia, va segnalato un diverso orientamento delle Commissioni tributarie, che ritengono applicabile una diversa disposizione (art.21, D.Lgs. n.546/92), e quindi ammettono il rimborso di quanto pagato da oltre 48 mesi.

L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2010, come risultante dalla perizia di stima e, in particolare, l'aliquota è del:

4%	4%	2%
per i terreni agricoli e le aree edificabili;	per le partecipazioni qualificate;	per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 31 ottobre 2010, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per i terreni → la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto.

In caso di cessione di partecipazioni → la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2010, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente. Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2010 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione della perizia è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

La scelta tra l'accedere alla rivalutazione, ovvero la tassazione delle plusvalenze, secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili.

Pensando alle sole aree edificabili

il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo dell'area al 1° gennaio 2010 da un lato	e l'esborso dovuto alla tassazione della plusvalenza separatamente dagli altri redditi, piuttosto che la scelta per la tassazione ordinaria, dall'altro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto alle partecipazioni non qualificate

il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2010 da un lato	e il prelievo del 12,5% sulla plusvalenza realizzata dall'altro (si ricorda che, in questa ipotesi, conviene accedere alla rivalutazione se l'importo della plusvalenza supera il 16,6% del corrispettivo presunto per la cessione della partecipazione);
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto alle partecipazioni qualificate

Quanto alle partecipazioni non qualificate

il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2010 da un lato

e il prelievo del 12,5% sulla plusvalenza realizzata dall'altro (si ricorda che, in questa ipotesi, conviene accedere alla rivalutazione se l'importo della plusvalenza supera il 16,6% del corrispettivo presunto per la cessione della partecipazione);

Quanto alle partecipazioni qualificate

il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2010 da un lato

e il prelievo che deriverebbe dall'assoggettare a imposizione progressiva il 49,72% della plusvalenza realizzata.

È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell'ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, se dovesse essere che un socio recede da una società, azionando il cosiddetto recesso tipico (annullamento della partecipazione e finanziamento del recesso con risorse prelevate dal patrimonio netto della società) il reddito da recesso - differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

2) BONUS CAPITALIZZAZIONI – SCADENZA AL 5/02/2010

Si ricorda alla gentile clientela che il prossimo **5 febbraio 2010** scade il termine previsto dal D.L. n.78/09 per perfezionare gli aumenti di capitale al fine di beneficiare del *bonus* capitalizzazioni.

Sul punto si riepilogano i tratti principali dell'istituto, coordinandoli con i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **C.M. n.53/E del 21 dicembre 2009**:

- è escluso da imposizione fiscale (quindi **sia ai fini delle imposte dirette che dell'Irap**) in capo alla società, nel periodo d'imposta di effettuazione dell'operazione e nei quattro successivi, un importo pari al 3% degli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche in società di persone (anche in contabilità semplificata) o in società di capitali, entro il limite di €500.000, nel periodo intercorrente tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010.

ESEMPIO

Proviamo ad ipotizzare il *bonus* fiscale realizzabile da una società di capitali nel caso di conferimento massimo (€ 500.000).

Il vantaggio sarà pari, nella migliore delle ipotesi, ad €23.550. Il reddito annuo detassato nel caso di utilizzo completo dell'agevolazione è, infatti, €15.000 = €500.000 * 3%.

Il vantaggio annuo sarà quindi pari ad €15.000 * 31,4% = €4.710.

Il risparmio fiscale complessivo sul quinquennio risulterà quindi pari ad €4.710 * 5 = €23.550.

- l'aumento di capitale consente di beneficiare del *bonus* nel caso di operazione perfezionata (delibera iscritta al Registro delle Imprese) entro il 5 febbraio 2010, ma nel limite dei **versamenti** effettuati entro tale termine. Pertanto, gli aumenti di capitale deliberati entro il 5 febbraio 2010, ma i cui apporti affluiscono in società dopo tale data, devono considerarsi irrilevanti al fine del calcolo del *bonus* (è quindi necessario che gli apporti in società avvengano con mezzi tracciabili come, ad esempio, il versamento sul conto della società).
- il conferimento può avvenire **sia in denaro che in natura** (beni o crediti) ma comunque l'apporto deve avvenire entro il 5 febbraio 2010. Nel caso di conferimento di opere o servizi, rileva l'opera prestata entro tale termine.
- oltre alle somme definite quali aumenti di Capitale sociale, sono agevolabili anche i versamenti a titolo di **sovrapprezzo** (il maggior versamento che i soci devono fare rispetto al valore nominale delle quote o azioni ricevute), i versamenti a fondo perduto e le rinunce a crediti (questi ultimi devono però risultare da un documento con data certa).
- il conferimento può essere effettuato solo da **persone fisiche**, anche se queste sono imprenditori (che quindi potranno conferire anche beni appartenenti all'impresa). Il socio può anche essere non residente. Ciascun socio ha poi la possibilità di concorrere a più aumenti di capitale in società diverse: ciascuno di questi aumenti deve essere considerato

separatamente e non si ha alcun "effetto cumulo" per la verifica del limite di €500.000 (che deve infatti essere valutato solo in capo a ciascuna società).

☞ L'Agenzia introduce un meccanismo di **revoca** nel caso di successive riduzioni del Patrimonio sociale. L'apporto deve rimanere all'interno della società per tutto il periodo in cui verrà beneficiata l'agevolazione (5 anni). Il beneficio si calcola con riferimento all'incremento patrimoniale rispetto al 4 agosto 2009: "*... se una società partecipata da persone fisiche il 5 agosto 2009 aumenta il capitale di 200.000 euro e il successivo 30 ottobre 2009 distribuisce riserve ai soci per 100.000 euro, l'importo rilevante ai fini del calcolo del rendimento presunto è di 100.000 euro.*" A tale fine, quindi, rilevano quali riduzioni del Patrimonio netto, ad esempio, le riduzioni di Capitale sociale, mediante rimborso ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti per precedenti aumenti di Capitale sociale, così come la distribuzione di riserve o la restituzione ai soci di somme provenienti dal patrimonio netto. Non hanno invece alcun rilievo le riduzioni del Patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio.

Il vantaggio derivante dall'agevolazione è, in generale, insufficiente per giustificare lo sforzo per i soci di un aumento di capitale. **Nel caso in cui la gentile clientela abbia però previsto di effettuare capitalizzazioni delle proprie società**, è opportuno che queste siano programmate entro il prossimo 5 febbraio 2010 per ottenere il *bonus*. Inoltre, poiché l'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione spetta anche per le società di **nuova costituzione**, chi avesse in programma di costituire una nuova società è bene che effettui tale scelta entro la medesima data.

In tale situazioni si invita pertanto la gentile clientela a prendere sollecitamente contatto con lo Studio al fine di valutare l'operazione e organizzarla nei tempi richiesti dalla norma.

3)MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI ALL'1%

A decorrere dal 1° gennaio, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 3% all'1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 4.12.09, pubblicato nella G.U. n.291 del 15.12.09.

L'evoluzione degli interessi legali nel tempo		
Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010		1%

L'intervento, che rientra nelle indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Effetti:

Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- ➔ una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali - per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 - sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- ➔ una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n.303 del 31/12/2009;
- ➔ una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 del Tuir;
- ➔ una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

4) COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d'Iva: tale richiesta - detta "lettera d'intento" - avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi);
- ➔ invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.

Attenzione alla scadenza

Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le c.d. lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.
Termine	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento . Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta"; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, <u>si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento</u> (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).
Modalità	Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica , essendo

	espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.
Revoca	Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. ▶ In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.
Nuova richiesta	Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. ▶ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico


Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:



Con effettuazione di
forniture in sospensione
"irregolari"



**Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata +
responsabilità solidale per il mancato versamento
dell'Iva da parte dell'esportatore abituale**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Dr. Lodovico Scolari

DR. LODOVICO SCOLARI
COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE